

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "PRO - VASTO"**

TITOLO I - NATURA, SCOPI E FINALITA'

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "PRO - VASTO", Ente associativo ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e nel rispetto degli artt. 36 e segg. del Codice Civile.

ART. 2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

La "PRO-VASTO" è associazione libera e apolitica, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, con esclusione di ogni finalità lucrativa, lo sviluppo, lo svolgimento e la diffusione della pratica della disciplina sportiva del calcio, delle attività ricreative a questa connesse e dello sport in genere.

In particolare lo scopo dell'Associazione è quello di:

- sostenere l'attività della "F.C. PRO-VASTO", soprattutto in considerazione della valenza sociale che riveste tale organismo nel territorio e del titolo sportivo conseguito;
- di fornire un concreto impegno nella fase organizzativa ed operativa delle attività della F.C. PRO-VASTO;
- di instaurare rapporti permanenti con le istituzioni pubbliche statali e locali e con i responsabili dello sport, assicurando contributi propositivi alle iniziative legislative ed amministrative;
- di fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport. Essa può stabilire contatti, a livello nazionale e internazionale, con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.

Nel contesto del suo progetto l'Associazione PRO-VASTO si impegna, altresì, alla promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo:

- riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
- curandone la professionalità e lo stile educativo.

Essa, senza finalità speculative, si propone:

- la promozione e l'organizzazione dello sport in genere e del calcio in particolare;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva;
- la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive;
- l'organizzazione di manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo destinati ai soli propri associati.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo, finalità politiche e lucrative.

Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito, con il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

ART. 3 – ATTIVITA' ASSOCIATIVE

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione PRO-VASTO potrà:

- possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- stipulare accordi con altre realtà sociali esistenti sul territorio in cui opera;
- richiedere tutti i contributi e sussidi previsti a norma di legge;
- organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere; ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- accettare, in via veramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
- organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi estivi e invernali, centri di formazione sportiva.

TITOLO II – SOCI

ART. 4 – REQUISITI DEI SOCI

L'Associazione PRO-VASTO è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2 ed alle attività di cui al precedente art. 3, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell'interesse comune dell'Associazione stessa, con l'apporto diretto, o in qualità di rappresentante delegato, di un contributo annuo, da versare direttamente alla F.C. PRO-VASTO.

Sono soci dell'Associazione PRO-VASTO tutte le persone fisiche che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La durata della qualifica di Socio è annuale, dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

La qualifica di socio attribuisce, senza limitazione alcuna:

- il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
- il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo.

Il tutto senza limitazione alcuna.

La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all'art. 21 del presente statuto, previa ammissione del Consiglio Direttivo e viene meno alla data del 30

giugno di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo stesso ed approvate dall'Assemblea dei soci, da versarsi direttamente nelle casse della F.C. PRO-VASTO.

ART. 5 – AMMISSIONE DEI SOCI

Si diventa soci mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo e versando la quota associativa e le somme aggiuntive a favore della F.C. PRO-VASTO, approvate dall'assemblea dei soci ed approvando "in toto" quanto previsto dal presente statuto.

Le domande di iscrizione sono esaminate, ed eventualmente accolte, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo vota per alzata di mano e può respingere le domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni. Tutti gli associati sono obbligati a versare le "quote associative" e le "somme aggiuntive", a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la prestazione di eventuali servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.

ART. 6 – CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE

La quota associativa è personale e incedibile. Qualsiasi azione sulla quota associativa farà decadere la qualifica di socio.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per mancato pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. Viene tollerato un periodo di 90 giorni per il rinnovo delle quote associative;
- b) per rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo;
- c) per espulsione qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e finalità del presente Statuto. Tale decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica;
- d) per quanto citato nell'art. 6.

Ogni socio è sempre libero di recedere dall'associazione comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo, nella persona del presidente o a persona da Lui delegata.

Al socio decaduto, escluso o recesso, non spetta il rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali periodi precedenti.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
- b) assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo – sociale e civile in genere.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Segretario.

ART. 9 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota. Il voto è espresso per alzata di mano o per qualsiasi altra forma ritenuta opportuna per una corretta votazione.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata per affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con ragionevole anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo quando questi lo ritengono opportuno. Con le stesse modalità può venir convocata anche l'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria può altresì essere convocata tramite richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi il diritto di voto.

ART. 11 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente Statuto. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari al 51% degli associati iscritti, alla data della delibera,

nell'apposito registro di cui all'art 21) del presente statuto, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione non è necessario alcun minimo di presenze.

La seconda convocazione è prevista solo per le deliberazioni in sede straordinaria e non potrà essere prevista se non dopo 12 ore dall'orario della prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per il rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta, compresa l'approvazione del programma di attività associative dell'anno.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo ed inoltre approva il rendiconto economico e finanziario, accettato dal Consiglio Direttivo.

Sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti i soci. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto. Il numero massimo di deleghe conferibili ad ogni singolo delegato ammonta ad tre.

ART. 12 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente è gratuita.

ART. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri da cinque a nove, dura in carica un triennio ed i consiglieri sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea, che elegge anche il Presidente ed il Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo nonché all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un consigliere eletto dal Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto dal Segretario il relativo verbale che è sottoscritto da questi e dal Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere per la gestione dell'Associazione.

ART. 14 - COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - PATRIMONIO E RISORSE

ART. 15 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione PRO-VASTO sono rappresentate:

- a) dai proventi delle “quote associative” e dalle eventuali “somme aggiuntive”;
- b) dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
- c) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) dai proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

Tutte le entrate dell'associazione saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto.

ART. 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' comunque obbligatorio reinvestire nell'associazione ogni eventuale avanzo o utile d'esercizio.

ART. 17 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

La gestione del patrimonio dell'associazione è affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nella seduta annuale di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondo Comune sia direttamente o indirettamente tra i soci salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizioni di legge.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione PRO-VASTO ha sede in VASTO in Via S. MICHELE.

E' facoltà esclusiva dell'Assemblea Straordinaria trasferirne con apposita delibera l'ubicazione.

ART. 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è prevista fino al 30 GIUGNO 2051, ma potrà essere prorogata dall'Assemblea riunita in sede straordinaria, ovvero posta in liquidazione anticipatamente per l'impossibilità di perseguire le finalità di cui all'art. 3 o le attività di cui all'art. 4.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al **1° giugno e al 30 giugno di ogni anno.**

ART. 21 - LIBRI SOCIALI

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri o registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- a) libro degli associati;
- b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) libro dei verbali dell'Assemblea dei soci;
- d) libro di cassa.

Tali libri, saranno tenuti costantemente aggiornati, secondo le norme e la prassi vigente in materia civilistica.

ART. 22 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.

Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'associazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 90, della Legge N. 662/96, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe, ai fini sportivi, o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa.

ART. 23 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.